



## Ctu in regola con formazione e contributi

Consulenti tecnici d'ufficio in regola con gli obblighi di formazione e con i versamenti dei contributi previdenziali. A fissare i requisiti per l'iscrizione all'apposito albo istituito presso i tribunali è il decreto ministeriale n. 109 del 6 agosto con il quale si dà attuazione alla riforma del codice di procedura civile prevista dal dlgs 149/2022. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto, individua le categorie professionali e relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'albo.

Per potersi iscrivere all'albo dei Ctu, il richiedente deve essere iscritto a un ordine o associazione professionale, risiedere nel circondario del tribunale, essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua ed essere dotato di «speciale competenza tecnica» nelle materie di proprio interesse. Competenza che sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In alternativa, la speciale competenza tecnica viene riconosciuta se ricorrono almeno due delle seguenti condizioni: possesso di adeguati titoli di specializzazione post-universitari, purché il richiedente sia iscritto a un ordine professionale da almeno 5 anni; oppure adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza o di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; o ancora conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. Per la categoria

medico-chirurgica, si valuta l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione, mentre per gli specialisti in medicina legale non si applica il vincolo dei 5 anni di esercizio dell'attività ed è sufficiente la presenza di una sola delle condizioni alternative. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato incaricato della loro valutazione risponderà entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.

Soddisfatto del contenuto del decreto il Consiglio nazionale degli ingegneri. «Il testo ha accolto numerosi nostri contributi», spiega il consigliere Carla Cappiello, titolare della delega per l'ingegneria forense. «Con l'attuale formulazione si possono centrare tre obiettivi strategici che noi riteniamo fondamentali per la consulenza tecnica d'ufficio: innalzamento dei livelli di competenze richiesti al tecnico forense, la loro uniformazione a livello nazionale, il coinvolgimento del sistema ordinistico nel processo di qualificazione. Senza contare la grande attenzione rivolta ad altri elementi quali gli obblighi di formazione continua o la regolarità contributiva e previdenziale che consentono, in ultima analisi, di offrire garanzie sempre crescenti al cittadino. Siamo soddisfatti perché su tutti questi aspetti sono stati recepiti i numerosi suggerimenti che il Cni ha sottoposto al ministero in sede di audizione. Naturalmente riteniamo si potesse fare ancora di più». In particolare sui compensi: «ci aspettiamo in tempi brevi il decreto di aggiornamento delle attuali tariffe giudiziarie sulla base degli indici Istat, in adempimento dell'art. 54 del dpr 115/2012, che sono ferme addirittura al 1999», conclude Cappiello.

